CAMERA DEI DEPUTATI N. 4308

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOLLINI, BIONDI, VOLONTÈ, STRANO, PARODI

Riforma delle professioni intellettuali

Presentata il 25 settembre 2003

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende riformare il sistema delle professioni intellettuali aggiornandolo alla realtà di oggi con particolare riferimento alle esigenze derivanti dal progresso di integrazione europea e dai processi di internazionalizzazione che coinvolgono anche professioni intellettuali. Nel contempo si intende provvedere al riconoscimento legislativo delle associazioni delle professioni « non regolamentate » che costituiscono una realtà che attende da tempo una regolamentazione.

Le regole introdotte per le associazioni delle professioni riconosciute devono coesistere con il sistema delle professioni « protette » o « regolamentate » cui fa riferimento l'articolo 2229 del codice civile che, nell'ambito della riforma proposta, assumono la denominazione di professioni di interesse generale.

La nuova normativa proposta si applica alle professioni intese in un'accezione molto ampia ovvero a « tutte quelle attività dirette al compimento di atti o alla prestazione di servizi ed opere a favore di terzi, abitualmente esercitate con lavoro intellettuale, per le quali è richiesto un titolo di studio universitario o equipollente avente valore legale ».

Essa abbraccia, quindi, in un sistema comune, tutte le libere professioni che rappresentano uno dei pilastri del pluralismo e dell'indipendenza nell'ambito economico-sociale, e che assolvono a ruoli di pubblico interesse. Il settore professionale, parte cospicua del mercato del lavoro, merita una riforma organica tesa alla modernizzazione ed alla maggiore competitività del nostro Paese nell'economia globale.

La proposta di riforma si coordina perfettamente anche con le disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di concorrenza, libera circolazione dei servizi e diritto di stabilimento, i vincoli che derivano dall'ordinamento comunitario costituiscono limiti generali della potestà legislativa di Stato e regioni e sono esplicitamente richiamati nella proposta di legge.

In quest'ottica la riforma rappresenta un passaggio indispensabile anche nel processo di integrazione europea.

Rispetto al quadro costituzionale vigente l'intervento proposto intende fornire un quadro unitario della materia. Tale normativa quadro si applica a tutte le professioni per il perseguimento dei seguenti fini:

- *a)* tutelare gli interessi generali della professione, valorizzandone la rilevanza economica e sociale;
- *b)* tutelare il corretto esercizio della professione nonché l'indipendenza di giudizio e l'autonomia di chi la esercita;
- *c)* assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale.

Per quanto riguarda le professioni « protette » si prevede che in base alle norme quadro si proceda ad un adeguamento degli attuali ordinamenti professionali o all'introduzione di nuove disposizioni attraverso deleghe legislative.

Le disposizioni della legge quadro costituiscono norme generali di riforma economico-sociale e le disposizioni legislative dei singoli ordinamenti professionali, come modificate in base ai decreti delegati sono principi fondamentali della materia. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano in base all'articolo 117 della Costituzione potranno esercitare la potestà legislativa concorrente conformandosi a tali norme.

La proposta di legge è suddivisa in quattro titoli: titolo I – parte generale; titolo II – professioni di interesse generale; titolo III – associazioni delle professioni riconosciute; titolo IV – provvedimenti di attuazione.

Le disposizioni generali del titolo I si applicano a tutti i tipi di attività professionali. Il capo I si apre con le disposizioni relative all'oggetto, alle definizioni e alle finalità (articoli 1,2 e 3). Sono poi enunciati i principi della legislazione concorrente (articolo 4), nonché le disposizioni sull'esercizio delle attività professionali, prevedendo il regime applicabile ai liberi professionisti e la possibilità di esercitare la professione in forma societaria (articoli 6 e 7).

L'articolo 8 prevede una delega al Governo per il riconoscimento pubblico e l'organizzazione delle professioni intellettuali e determina principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. In base a questi principi il Governo dovrà valutare quali siano le professioni meritevoli di tutela attraverso l'istituzione di ordini ai sensi del titolo II (professioni di interesse generale) e quelle per le quali è sufficiente favorire l'organizzazione in associazioni ai sensi del titolo III.

Il capo II è dedicato alle disposizioni che regolano le modalità di esercizio della professione in forma societaria (articoli 9, 10, 11 e 12). Il titolo si chiude con il capo III contenente disposizioni in materia di previdenza (articoli 13, 14 e 15).

In base alle definizioni dettate dall'articolo 1 per professione di interesse generale si intende la professione il cui accesso, in virtù dell'interesse generale che riveste l'attività prestata dal professionista, è soggetto alla previa iscrizione in un albo a seguito di un esame di Stato. Alla disciplina particolare della professione di interesse generale è dedicato il titolo II che rappresenta una cornice comune per tutte le professioni « regolamentate ». I singoli ordinamenti verranno poi istituiti o modificati con l'esercizio delle deleghe previste dalla legge.

In comune le professioni regolamentate hanno alcuni presupposti per l'esercizio delle attività (articolo 16); dei princìpi generali da rispettare per regolare il tirocinio e il successivo esame di Stato (articolo 17); le regole per l'iscrizione e la tenuta degli albi professionali (articolo 18); i princìpi per la costituzione, l'organizza-

zione e la forma giuridica degli (ordini professionali (articolo 19); l'articolazione degli ordini territoriali (articolo 20), le attribuzioni dei consigli degli ordini territoriali (articolo 21) e del Consiglio nazionale (articolo 22).

Il titolo II prevede inoltre altre disposizioni comuni (articolo 23), i criteri per l'adozione e il valore giuridico dei codici deontologici (articolo 24) nonché le disposizioni sulla responsabilità, sulle sanzioni e sui procedimenti disciplinari (articoli 25, 26 e 27).

Nello stesso titolo sono infine dettati i principi per l'istituzione di scuole di formazione professionale e corsi di aggiornamento (articolo 28), i requisiti di base per l'istituzione di associazioni professionali (articolo 29) il regime tariffario (articolo 30). Il titolo si chiude con le disposizioni transitorie (articolo 31) e la delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento che disciplina le professioni secondo l'elenco allegato alla legge (articolo 32). La delega consente al Governo non solo di decidere a che regime assoggettare le singole attività secondo i citati principi, ma anche di valutare l'eventuale unificazione di Ordini che riguardano lo stesso settore economico.

Il titolo III è dedicato alle altre professioni riconosciute. Per professione riconosciuta si intende la professione non rientrante in quelle di interesse generale per il cui esercizio si è costituita una associazione tra coloro che la esercitano. L'associazione si costituisce al fine di dare evidenza ai requisiti professionali dei propri iscritti nei confronti della collettività. Tali associazioni, per ottenere il riconoscimento, devono avere precise caratteristiche riferite, tra l'altro, alla democraticità dello statuto e alla istituzione di strutture dedicate alla formazione (articolo 35). Il Governo è delegato a stabilire nel dettaglio i requisiti richiesti alle associazioni. Le associazioni definiscono i livelli qualitativi e le verifiche per i propri iscritti ai fini del rilascio dei relativi attestati (articolo 33).

Il riconoscimento comporta l'iscrizione in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia (articolo 34). Le modalità organizzative e di tenuta del registro saranno definite dal Governo in base alla delega prevista dall'articolo 35.

L'articolo 36, contenente le norme transitorie, prevede infine un regime agevolato per l'iscrizione in favore delle associazioni attualmente iscritte nella banca dati del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Il titolo IV, che chiude la proposta di legge è dedicato alle norme di attuazione. Sono previsti decreti legislativi delegati (articolo 37) e regolamenti (articolo 38).

Il titolo si chiude con la previsione di una commissione di studio, composta da qualificati esperti di diversa estrazione, incaricata di predisporre gli schemi dei decreti legislativi.

In conclusione, la normativa quadro proposta rappresenta uno sforzo per aggiornare l'ordinamento italiano e rendere coerente la disciplina delle professioni intellettuali con le esigenze della collettività.

La sua adozione consentirà un adeguamento dell'attuale disciplina alle nuove dinamiche derivanti dai processi di integrazione europea e di internazionalizzazione che coinvolgono anche i professionisti, un adeguamento della legislazione italiana al fenomeno emergente delle associazioni delle professioni riconosciute che richiedono, sia pur in termini diversi rispetto alle cosiddette « professioni protette », una specifica regolamentazione.

Tutto ciò viene realizzato nel quadro del riparto costituzionale dettato dall'articolo 117 come modificato con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

L'importanza della materia e l'ampio dibattito già avviato nel corso di questa legislatura impongono una sollecita calendarizzazione ed approvazione della presente proposta di legge che potrà portare alla introduzione di una riforma non più rinviabile.

PROPOSTA DI LEGGE

Тітого І

PARTE GENERALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto).

- 1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professioni intellettuali.
- 2. Per professione intellettuale si intende l'attività, anche organizzata, diretta al compimento di atti ovvero alla prestazione di servizi e di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studio universitario o equipollente avente valore legale.

ART. 2.

(Definizioni).

- 1. Ai fini della presente legge si intende:
- *a)* per « professione », la professione intellettuale;
- b) per « professione di interesse generale », la professione di cui al titolo II;
- c) per « professione riconosciuta », la professione di cui al titolo III;
- d) per « libero professionista », colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro V del codice civile anche in regime convenzionato ove previsto da legge speciale;
- e) per « professionista dipendente », il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;

- *f)* per « professionista », il libero professionista e il professionista dipendente;
- *g)* per « categoria », l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;
- *h)* per « esercizio professionale », l'esercizio della professione;
- *i)* per « prestazione professionale », la prestazione del professionista in qualunque forma resa;
- *l)* per « legge », la legge e gli atti equiparati dello Stato;
- m) per « ordinamento di categoria », le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di interesse generale;
- *n)* per « ordine », il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali;
- *o)* per « società », la società tra professionisti;
- *p)* per « socio professionista », il socio della società che esercita la professione;
- *q)* per « Consiglio nazionale », il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale;
- r) per « esame di Stato », l'esame, anche in forma di concorso, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;
- *s)* per « consiglieri », i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio dell'Ordine territoriale:
- *t)* per « associazioni », le associazioni fra professionisti;
- *u)* per « sindacati », i sindacati dei professionisti;
- v) per « riserva », le prestazioni professionali che la normativa vigente in materia determinata categoria di professionisti.

ART. 3.

(Finalità).

1. Le disposizioni della presente legge, ai sensi degli articoli 4, 33, e 35 della

Costituzione, disciplinano le professioni al fine di:

- *a)* tutelare gli interessi generali sui quali incide l'esercizio professionale;
- *b)* valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione;
- c) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- d) tutelare l'interesse generale al corretto esercizio della professione e delle pubbliche funzioni ad esso correlate nonché l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista;
- *e)* tutelare l'affidamento della clientela e della collettività;
- *f)* assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale.

ART. 4.

(Legislazione concorrente).

- 1. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, spetta alla legge determinare le professioni.
- 2. Per la disciplina delle professioni da parte delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono norme generali di riforma economico-sociale e, unitamente alle disposizioni legislative di principio dei singoli ordinamenti di categoria, costituiscono principi fondamentali della materia.

Art. 5.

(Esercizio della professione).

1. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sulla autonomia e sulla indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

2. Sono fatti salvi i vincoli di predeterminazione numerica stabiliti dalle norme vigenti in materia.

ART. 6.

(Liberi professionisti).

- 1. La professione è esercitata in forma individuale ovvero associata sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria.
- 2. La professione è altresì esercitata secondo i tipi societari regolati dal capo II del presente titolo. Qualora, ai sensi dell'articolo 2249, secondo comma, del codice civile, i soci abbiano costituito la società secondo uno dei tipi disciplinati dai capi III e seguenti del titolo V del libro V del medesimo codice civile, si applicano le norme ivi previste.
- 3. Alla professione, in qualunque forma esercitata, ai sensi del comma 2, non si applica la sezione I del capo I del titolo II del libro V del codice civile.
- 4. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la legge stabilisce le professioni il cui esercizio è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo apposite garanzie per l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.

Art. 7.

(Professionisti dipendenti).

- 1. I professionisti dipendenti esercitano la professione ai sensi delle disposizioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità previste dagli ordinamenti di categoria.
- 2. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni secondo quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.
- 3. I professionisti dipendenti pubblici sono soggetti al codice deontologico stabi-

lito ai sensi dell'articolo 24, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

4. Ai professionisti dipendenti si applicano le disposizioni del capo IV del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8.

(Riconoscimento pubblico e organizzazione delle professioni intellettuali).

- 1. Ai sensi dell'articolo 37 il Governo è delegato a disciplinare, con uno o più decreti legislativi, il riconoscimento pubblico e l'organizzazione delle professioni di cui ai titoli II e III, in conformità alla normativa comunitaria e alla presente legge.
- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) prevedere il diritto dei professionisti a ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni, che non sono disciplinate da disposizioni legislative, in ragione della loro rilevanza economica e sociale;
- b) disciplinare condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza, soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento della attività ed escludendo che possa essere considerata professione una attività che riguarda prestazioni che hanno una connotazione qualificante delle professioni di interesse generale;
- c) prevedere, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 16, per le professioni che incidono su interessi generali meritevoli di specifica tutela, l'istituzione di Ordini ai sensi del titolo II e favorire per le professioni che non incidono su tali interessi l'organizzazione in associazioni ai sensi del titolo III;

- d) prevedere, prima della istituzione di nuovi Ordini professionali, che, qualora venga accertata la omogeneità dei percorsi formativi, sia verificata la possibilità di adeguare l'ordinamento vigente della categoria le cui competenze incidono su interessi generali della medesima natura, garantendo in ogni caso l'autonomia delle singole professioni e la loro adeguata rappresentanza negli organi dell'Ordine;
- e) prevedere che il potere di riconoscimento delle professioni, anche relativamente alla verifica della permanenza dei requisiti, spetti al Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e sul settore economico di riferimento della professione, acquisiti, nell'ordine, i pareri obbligatori del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e dei Consigli nazionali interessati; prevedere altresì che la vigilanza sull'esercizio professionale spetti ai Ministeri che hanno competenza sugli interessi e sul settore economico di riferimento della professione e la vigilanza sugli Ordini e sulle associazioni di cui al titolo III spetti al Ministero della giustizia, che deve effettuare periodici controlli;
- f) prevedere l'istituzione di una commissione presso il Ministero della giustizia, con i seguenti compiti istruttori:
- 1) accertare i requisiti per il riconoscimento pubblico delle professioni nonché la loro organizzazione in Ordini ovvero in associazioni;
- 2) accettare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 35 da parte delle associazioni che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 34;
- 3) accertare il possesso dei requisiti previsti dal regime transitorio stabilito ai sensi dell'articolo 36;
- 4) verificare la permanenza dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3);
- 5) verificare d'ufficio ovvero su segnalazione di chiunque abbia interesse il

possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 e, ove ne accerti il difetto, darne comunicazione ai Consigli nazionali ed alle amministrazioni pubbliche che hanno competenza sul relativo esercizio professionale;

- g) prevedere che la commissione di cui alla lettera f) sia composta da nove componenti nominati dal Ministro della giustizia tra docenti universitari, funzionari pubblici, esperti di particolare qualificazione professionale nonché esponenti di Ordini professionali, sindacati ed associazioni di professionisti;
- h) prevedere che la commissione di cui alla lettera f) svolga i suoi compiti acquisiti i pareri obbligatori del CNEL e dei Consigli nazionali competenti e sentiti i sindacati e le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei professionisti interessati.

CAPO II

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA SOCIETARIA

Art. 9.

(Esercizio della professione in forma societaria).

- 1. La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione è costituita secondo il tipo della società tra professionisti regolato ai sensi dell'articolo 10.
- 2. Il tipo della società tra professionisti è regolato dalle disposizioni del presente capo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile.
- 3. La società è iscritta nella sezione speciale relativa alle società tra professionisti istituita, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nel registro delle imprese. L'iscrizione ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile ed è eseguita secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni.
- 4. Alla società non si applicano il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e succes-

sive modificazioni, e le altre disposizioni vigenti che disciplinano le procedure concorsuali.

- 5. Ove consentito dagli ordinamenti di categoria, la società che ha per oggetto l'esercizio di una o più professioni regolamentate è iscritta in una sezione speciale degli albi e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci.
- 6. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono il regime di incompatibilità relativo alla partecipazione dei professionisti iscritti agli albi alla società di cui al comma 5. In ogni caso, le prestazioni che la legge riserva a una o più categorie possono costituire oggetto della società costituita dai professionisti appartenenti alla medesima categoria.

ART. 10.

(Società tra professionisti).

- 1. La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci, esclusa ogni attività commerciale, e ad essa non si applica quanto previsto al titolo II del libro V del codice civile. La società può rendersi acquirente di beni e diritti che sono strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
- 2. La società agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di uno o più soci, seguito dalla locuzione « ed altri », e deve contenere la indicazione di società tra professionisti indicata con la seguente formula abbreviata « stp »; nel caso di cui al comma 4 la ragione sociale deve indicare il nome e il titolo professionale di almeno un socio per ciascuna professione. Non è consentita l'indicazione del nome di un socio dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tale caso l'utilizzazione del nome è consentita con la indicazione « ex socio » o « socio fondatore » accanto al nominativo

utilizzato, purché non sia mutata la maggioranza dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.

- 3. I liquidatori appartengono alla stessa categoria dei soci.
- 4. I soci della società tra professionisti che ha per oggetto l'esercizio di professioni regolamentate devono essere iscritti agli albi delle relative professioni.
- 5. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
- 6. È escluso il socio che è stato cancellato o radiato dall'albo con provvedimento definitivo; la sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società; il socio è altresì escluso nei casi previsti agli articoli 2286 e 2288 del codice civile, tranne l'ipotesi in cui l'interdizione o l'inabilitazione di cui all'articolo 2286 del medesimo codice derivi da infermità mentale conseguente a malattia o ad altra incolpevole causa.
- 7. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con chi, tra gli eredi, abbia i requisiti professionali richiesti e vi acconsente.
- 8. L'amministrazione della società spetta ai soci professionisti e non può essere affidata a terzi.
- 9. Nell'albo presso cui la società è iscritta devono essere annotati le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo ed ogni fatto incidente sull'esercizio dei diritti di voto.
- 10. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per la prestazione professionale svolta in esecuzione dell'incarico; la società risponde con il suo patrimonio; per le obbligazioni sociali non derivanti dall'esercizio professionale rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
- 11. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci

illimitatamente responsabili, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.

- 12. Le società tra professionisti possono, altresì, essere costituite nella forma di società cooperativa regolata ai sensi del capo I del titolo VI del libro V del codice civile a condizione che:
- a) i soci esercitino una professione riconosciuta; ovvero, qualora i soci esercitino una professione di interesse generale, la costituzione sia consentita dall'ordinamento di categoria;
- b) i soci non professionisti siano ammessi nel numero necessario al buon funzionamento della società ovvero alla costituzione di fondi per il potenziamento della gestione sociale e, in ogni caso, in numero tale da non poter conseguire, anche indirettamente, il controllo della società;
- c) in tutti gli atti e i documenti della società e comunque ove indicati nei rapporti con i terzi, i soci non professionisti indichino, accanto al proprio nome, la qualifica di socio non professionista, salva diversa disposizione dei singoli ordinamenti di categoria.
- 13. La società risponde delle violazioni dell'ordinamento di categoria ovvero della presente legge commesse dal socio non professionista.
- 14. Alle società tra professionisti regolate ai sensi della presente legge non si applica la sezione VII del capo I del titolo VI del libro V del codice civile.
- 15. La società cui partecipano anche coloro che esercitano professioni riconosciute è iscritta nella sezione speciale dell'albo nella cui circoscrizione è posta la sede legale, istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

ART. 11.

(Incarico professionale).

1. L'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai

soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. La società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale può essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. In difetto di scelta, la società prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. In difetto della comunicazione prescritta, per le obbligazioni derivanti dalla prestazione professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci.

2. I compensi derivanti dall'esercizio professionale dei soci costituiscono crediti della società. Se la prestazione è svolta da più soci si applica il compenso spettante a un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per scritto dal cliente.

ART. 12.

(Società di diritto speciale).

1. Ai sensi dell'articolo 37, il Governo è delegato a riformare le disposizioni che disciplinano tipi di società per i quali la legge prevede la presenza di professionisti iscritti agli albi negli organi sociali al fine di assicurare, nel rispetto del modello organizzativo, il necessario coordinamento con le disposizioni della presente legge. In ogni caso, i professionisti sono soggetti ai codici deontologici di cui all'articolo 24. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi stabiliti dal presente capo.

- 2. Sono fatte salve le leggi speciali che disciplinano l'esercizio professionale in forma societaria.
- 3. Le riserve stabilite dalla normativa vigente a favore di società tra professionisti disciplinate da leggi speciali si applicano altresì a favore delle società di cui all'articolo 10.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

ART. 13.

(Norme previdenziali).

- 1. Gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, esercitano i compiti statutari nonché le attività previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione in posizione di indipendenza e autonomia, normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato. Le risorse patrimoniali degli enti devono garantire l'erogazione delle prestazioni di competenza a favore dei beneficiari.
- 2. Sono assoggettati a contribuzione obbligatoria a favore dell'ente previdenziale di categoria tutti i redditi indicati negli ordinamenti di riferimento. Sono comunque assoggettati a contribuzione obbligatoria, anche in mancanza di specifica previsione negli ordinamenti di riferimento, i redditi derivanti dalle attività di amministratore, di revisore e di sindaco di società e di enti svolta dai soggetti che sono tenuti a contribuzione nei confronti dell'ente di categoria.
- 3. Quando è consentito l'esercizio dell'attività professionale in forma associativa o societaria, i redditi prodotti nell'esercizio dell'attività professionale costituiscono redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria in favore dell'ente previdenziale di categoria cui ciascun professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al rela-

tivo albo. Tale contributo deve essere versato *pro quota* ai rispettivi enti previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti.

ART. 14.

(Norme fiscali).

- 1. Ai redditi di lavoro autonomo prodotti dai professionisti si applicano le disposizioni del titolo I, capo V, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
- 2. Ai sensi dell'articolo 37, il Governo è delegato a riformare il trattamento fiscale dei redditi fondiari e dei redditi da capitali prodotti dagli enti previdenziali privati delle categorie professionali, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* escludere ogni forma, anche indiretta, di doppia imposizione;
- *b)* eliminare il prelievo fiscale sui redditi fondiari e sui redditi da capitali prodotti dagli enti.

Art. 15.

(Assicurazione per la responsabilità professionale).

- 1. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
- 2. I codici deontologici di cui all'articolo 24 e le norme etiche di cui all'articolo 35 prevedono le conseguenze disciplinari della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo.
- 3. Gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni di cui al titolo III stabiliscono i termini di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative da rischio professionale.
- 4. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente articolo possono essere negoziate, per i propri

iscritti, da Ordini, da associazioni e da enti previdenziali privati.

TITOLO II

PROFESSIONI DI INTERESSE GENERALE

Art. 16.

(Condizioni e presupposti).

- 1. Ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, e in conformità con quanto stabilito agli articoli 2061 e 2229 del codice civile, le condizioni per l'esercizio della professione per cui è necessaria l'iscrizione ad un apposito albo, previo superamento dell'esame di Stato, sono stabilite con i decreti legislativi di cui all'articolo 37 della presente legge, adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* incidenza della professione su interessi generali meritevoli di specifica tutela:
- b) esigenza di tutela dell'affidamento della clientela e della collettività;
- *c)* rilevanza sociale dei costi derivanti dall'esercizio non corretto della professione.
- 2. Gli ordinamenti di categoria delle professioni di cui al comma 1 determinano:
- a) le competenze professionali sulla base del titolo di studio universitario e dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, fatte salve le riserve previste dalla legislazione vigente;
 - b) il titolo professionale;
- *c)* i requisiti formativi per l'esercizio professionale;
- *d)* il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato;
 - e) il regime delle incompatibilità;

- *f)* ulteriori requisiti per l'esercizio professionale nel rispetto dell'interesse generale.
- 3. Ai sensi dell'articolo 37, il Governo, anche al fine di tutelare e realizzare gli interessi generali sui quali incide l'esercizio professionale, è delegato ad adeguare alle disposizioni della presente legge gli ordinamenti di categoria delle professioni elencate nell'allegato A annesso alla medesima legge.

ART. 17.

(Tirocinio ed esame di Stato).

- 1. Per l'ammissione all'esame di Stato gli ordinamenti di categoria stabiliscono le condizioni e i requisiti del tirocinio professionale sulla base dei seguenti criteri e principi:
- *a)* acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione:
 - b) durata non superiore a tre anni;
- c) svolgimento sotto la responsabilità di un professionista iscritto all'albo con adeguata anzianità di iscrizione, anche se il tirocinio è effettuato presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;
- d) svolgimento parziale anche durante il corso degli studi ovvero mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato o all'estero ai sensi della lettera c);
- *e)* necessità dell'equo compenso che deve essere corrisposto a chi svolge il tirocinio, commisurato all'effettivo apporto del tirocinante.
- 2. Al tirocinante non si applicano le norme vigenti in materia di contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.
- 3. Ai sensi degli articoli 37 e 38, il Governo disciplina l'esame di Stato sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
- a) l'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati e la

verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e dell'attitudine necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale;

b) nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi con adeguata anzianità.

ART. 18.

(Albo professionale).

- 1. Il professionista deve essere iscritto all'albo del luogo ove ha domicilio.
- 2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono le modalità di formazione e di tenuta dell'albo.

Art. 19.

(Ordine professionale).

- 1. Ai sensi del presente titolo, coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo in conformità a quanto previsto dall'articolo l6, sono organizzati in Ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando, le funzioni di rappresentanza spettanti ai sindacati relativamente ai propri iscritti.
- 2. L'Ordine professionale è ente pubblico nazionale non economico, ha autonomia patrimoniale e finanziaria, determina con regolamento la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni della presente legge ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della giustizia secondo quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.
 - 3. L'Ordine professionale si articola in:
- *a)* Consiglio nazionale dell'Ordine, che assume la denominazione di Consiglio nazionale dell'Ordine della categoria, con i compiti di cui all'articolo 22;

- *b)* Ordini territoriali, che assumono la denominazione di Ordine della categoria, secondo l'organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui all'articolo 21.
- 4. All'Ordine professionale non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 20.

(Ordine territoriale).

- 1. L'ordinamento di categoria disciplina l'Ordine territoriale con le seguenti modalità:
- a) consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all'albo; è eletto dall'assemblea ogni tre anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio nomina le cariche, elegge il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero consiglio;
- b) assemblea: ne fanno parte gli iscritti all'albo; elegge il consiglio e il collegio dei revisori dei conti; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria;
- c) collegio dei revisori dei conti: è composto, in relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti; è eletto dall'assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

ART. 21.

(Consiglio dell'Ordine territoriale).

- 1. Spettano al consig1io dell'Ordine territoriale i seguenti compiti:
- a) garantire l'osservanza dei princìpi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera d);
- *b)* la tenuta e l'aggiornamento dell'albo nonché la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dandone comunicazione al Consiglio nazionale:
- c) la determinazione, nel rispetto del bilancio preventivo, del contributo obbligatorio annuale da corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine territoriale; la percezione del contributo medesimo nonché di quello dovuto da ogni iscritto per il finanziamento del Consiglio nazionale, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
- *d)* la vigilanza sul corretto esercizio della professione e il conseguente potere disciplinare sugli iscritti;
- *e)* la formulazione di pareri in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti;
- f) l'esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti e i clienti, anche in materia di compensi;
- *g)* la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale:
- *h)* ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 18 e di cui al presente comma.

ART. 22.

(Consiglio nazionale).

- 1. L'ordinamento di categoria disciplina il Consiglio nazionale con le seguenti modalità:
- a) Consiglio nazionale: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli Ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'albo; è eletto dai consigli degli Ordini territoriali ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nazionale nomina le cariche, elegge il presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio nazionale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio stesso;
- b) collegio dei revisori dei conti: è composto da tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti; è nominato dal Ministro della giustizia ogni quattro anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.
- 2. Spettano al Consiglio nazionale i seguenti compiti:
- *a)* garantire il rispetto dei principi della presente legge;
- *b)* svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;
- c) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale; anche in funzione di giudice speciale, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione:
- *d)* esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;

- *e)* designare i rappresentanti della categoria presso commissioni e organi di carattere nazionale e internazionale;
- *f)* formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
- g) determinare la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale in ragione del numero degli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
- *h)* adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria;
- *i)* ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 19 e di cui al presente comma.

ART. 23.

(Disposizioni comuni).

- 1. Gli ordinamenti di categoria prevedono i criteri sulla base dei quali l'Ordine territoriale stabilisce le indennità per i membri dei diversi organi al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico, nonché le modalità di elezione del Consiglio nazionale e del consiglio dell'Ordine territoriale, prevedendo le ipotesi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, con relativo subentro sulla base dei seguenti principi e criteri:
- *a)* favorire la partecipazione degli iscritti;
- *b)* garantire la trasparenza delle operazioni elettorali;
- *c)* identificare le limitazioni all'elettorato attivo e all'elettorato passivo in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.

ART. 24.

(Codice deontologico).

- 1. Il codice deontologico per l'esercizio professionale assicura il corretto esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'informazione, nonché il decoro e il prestigio della professione medesima.
- 2. Il codice deontologico è adottato e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale, previa consultazione degli Ordini territoriali.
- 3. Il codice deontologico è pubblicato e reso accessibile ai terzi in modo adeguato da parte dell'Ordine.

ART. 25.

(Responsabilità disciplinare).

- 1. Il professionista deve:
- *a)* rispettare le leggi ed il codice deontologico;
- b) comportarsi in modo conforme alla dignità e al decoro professionali;
- *c)* curare l'aggiornamento della formazione professionale.

ART. 26.

(Sanzioni disciplinari).

- 1. In caso di violazione alle disposizioni dell'articolo 25, sono irrogate le sanzioni disciplinari.
- 2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione.
 - 3. Le sanzioni disciplinari sono:
- *a)* avvertimento: consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;
- *b)* censura: consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;
- *c)* sospensione: consiste nella inibizione all'esercizio della professione per un massimo di due anni;
- *d)* radiazione: consiste nella cancellazione dall'albo.

- 4. L'ordinamento di categoria determina le condizioni e le procedure in base alle quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione; in ogni caso la sospensione non può avere durata superiore a un anno.
- 5. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.
- 6. Nel caso di società costituita da professionisti iscritti all'albo, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società se la violazione commessa è ricollegabile a direttive impartire dalla società stessa.
- 7. Nel caso di società costituita da professionisti appartenenti a categorie diverse, la cancellazione da uno degli albi ai quali la società è iscritta è causa legittima di esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.

ART. 27.

(Procedimento disciplinare).

- 1. Gli ordinamenti di categoria disciplinano, sulla base dei principi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che ha inizio d'ufficio, su segnalazione del cliente o di chiunque vi ha un interesse.
- 2. Il procedimento si svolge nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) contestazione degli addebiti;
 - b) diritto di difesa:
- *c)* distinzione fra funzioni istruttorie e giudicanti;
- *d)* motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;
- *e)* facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa.
- 3. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla data di commissione dell'illecito e il procedimento deve conclu-

dersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento espressamente previste dagli ordinamenti di categoria.

- 4. Al procedimento non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
- 5. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dall'Ordine territoriale è ammesso ricorso al Consiglio nazionale, salvo che l'ordinamento di categoria non preveda impugnazione davanti a diversa autorità amministrativa o giurisdizionale.

ART. 28.

(Scuole di formazione e corsi di aggiornamento professionale).

- 1. Gli ordinamenti di categoria possono istituire apposite scuole ovvero possono prevedere i criteri sulla base dei quali l'Ordine territoriale può, nel rispetto delle direttive del Consiglio nazionale, istituire, anche mediante convenzioni e partecipazioni di amministrazioni pubbliche, istituti di formazione, casse di previdenza, sindacati e associazioni di professionisti, scuole di formazione per i professionisti e i tirocinanti.
- 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento, riconosce i titoli rilasciati dalle scuole di cui al comma 1 ai fini della formazione e della ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione.
- 3. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono i criteri per la formazione ai fini del tirocinio e per l'aggiornamento professionale ricorrente degli iscritti. Sulla base di tali criteri e nel rispetto delle direttive del Consiglio nazionale, da parte di Ordini, associazioni e sindacati dei professionisti e casse di previdenza, sono promossi e organizzati, mediante adeguate strutture, seminari e corsi di formazione. I seminari e i corsi di formazione per l'aggiornamento professionale ricorrente degli iscritti sono

altresì promossi e organizzati da soggetti privati.

ART. 29.

(Associazioni degli iscritti agli albi).

- 1. I professionisti iscritti agli albi al fine di favorire l'identificazione di specifici profili professionali possono costituire associazioni nel rispetto dei seguenti requisiti:
- *a)* l'associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione e deve avere adeguate diffusione e rappresentanza territoriali;
- b) lo statuto dell'associazione deve prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento professionale dei suoi iscritti;
- *c)* lo statuto deve escludere espressamente il rilascio di attestati di competenza professionale;
- *d)* lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere, espressamente, ogni attività commerciale;
- *e)* l'associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale.
- 2. Le associazioni comunicano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo al Ministero della giustizia ai fini della vigilanza di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *e*). Nel caso in cui sia accertata la mancanza dei suddetti requisiti è inibita all'associato la pubblicizzazione della propria appartenenza all'associazione medesima.
- 3. I professionisti possono pubblicizzare, nelle forme e con le modalità disciplinate dal codice deontologico, la propria partecipazione alle scuole, ai seminari e ai corsi di cui all'articolo 28, nonché la

propria appartenenza all'associazione di cui al presente articolo.

ART. 30.

(Regime tariffario).

- 1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2233 del codice civile le tariffe delle professioni sono stabilite, garantendo l'interesse generale, con decreto del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali, sentito il Consiglio di Stato.
- 2. Le tariffe prevedono livelli massimi nonché, a pena di nullità, livelli minimi.
- 3. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali per settori ovvero per materie determinati.

ART. 31.

(Norme transitorie).

- 1. In sede di prima attuazione della presente legge, ai professionisti che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 37 risultano iscritti agli albi non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario ai fini del mantenimento dell'iscrizione agli albi.
- 2. I consigli degli Ordini delle professioni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino a sei mesi dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti che, ai sensi dell'articolo 38, recano le norme di adeguamento dei rispettivi ordinamenti di categoria alle disposizioni di cui alla medesima legge.

ART. 32.

(Ordinamenti di categoria).

1. Ai sensi degli articoli 37 e 38, il Governo è delegato ad adeguare l'ordinamento di categoria delle professioni elen-

cate nell'allegato A annesso alla presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fondamentali sull'esercizio professionale e sull'organizzazione di ciascuna professione, anche al fine di procedere alla unificazione tra Ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico.

2. Con la procedura di cui al comma 1, si provvede alle successive modificazioni e integrazioni degli ordinamenti di categoria, con cadenza almeno decennale, anche al fine di verificarne la rispondenza all'interesse generale di cui all'articolo 8.

TITOLO III

ASSOCIAZIONI DELLE PROFESSIONI RICONOSCIUTE

ART. 33.

(Associazioni).

- 1. Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni costituite da coloro che esercitano una professione riconosciuta, con il fine di dare evidenza ai requisiti professionali dei propri iscritti nei confronti della collettività.
- 2. Le associazioni definiscono i criteri qualificativi per rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali prescritti, tra i quali in particolare:
- *a)* l'individuazione di livelli di preparazione didattica;
 - b) la definizione della professione;
- *c)* la determinazione di *standard* qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività.
- 3. In ogni caso l'attestato di cui al comma 2 non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
- 4. Il mancato rinnovo dell'adesione all'associazione ovvero l'esclusione da essa comporta l'inibizione all'utilizzo dell'atte-

stato di cui al comma 2 da parte del professionista.

ART. 34.

(Registro).

- 1. Il registro di cui all'articolo 33 è istituito con decreto del Ministro della giustizia e contiene:
- *a)* i dati identificativi dell'associazione;
 - b) lo statuto e il codice etico;
- c) le generalità dei componenti degli organi di gestione e di rappresentanza;
- *d)* la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti per l'iscrizione ai sensi dell'articolo 35.
- 2. Ai sensi dell'articolo 38, il Governo è delegato a stabilire le modalità di tenuta del registro, anche ai fini dell'organizzazione delle strutture adibite alla tenuta del medesimo registro presso il Ministero della giustizia.

ART. 35.

(Requisiti associativi).

- 1. Ai sensi dell'articolo 38, il Governo è delegato a stabilire i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro e ai professionisti per l'ottenimento dell'attestato di cui all'articolo 33, comma 2, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) l'esistenza di uno statuto dell'associazione che preveda espressamente come scopo quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti nei confronti della collettività; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro e preveda attività che comunque, siano compatibili con le finalità della presente legge; che determini l'ambito dell'attività professionale; che preveda l'elaborazione e l'ado-

zione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale:

- b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
- c) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato.
- 2. I criteri di cui all'articolo 33, comma 2, definiti dalle associazioni sono oggetto di valutazione da parte del Ministero della giustizia ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel registro unitamente al possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo.
- 3. Il venire meno dei requisiti previsti dal presente articolo determina la cancellazione dell'associazione dal registro, con conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione stessa ai sensi dell'articolo 33, comma 2.

Art. 36.

(Norme transitorie).

- 1. Ai sensi dell'articolo 38, il Governo definisce un regime agevolato dei requisiti organizzativi stabiliti ai sensi dell'articolo 35 a favore delle associazioni iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla banca dati del CNEL, istituita ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che riguardano professioni che hanno ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8.
- 2. In ogni caso, le associazioni di cui al presente articolo sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 35

entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro. A tale fine le associazioni in possesso dei citati requisiti sono tenute a presentare una apposita domanda di iscrizione nel registro almeno sei mesi prima del termine stabilito dal periodo precedente.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, ai professionisti che alla data di entrata in vigore della medesima legge risultano iscritti alle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione.

TITOLO IV

PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE

ART. 37.

(Decreti legislativi).

- 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la disciplina di quanto previsto agli articoli 8, 12, 14, 16, 17, 30 e 31.
- 2. I decreti legislativi previsti dagli articoli 8, 12, 14, 16, 17, 30 e 31 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli nazionali delle categorie di professionisti interessate e sentiti i relativi sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
- 3. I decreti legislativi previsti dagli articoli 8, 12 e 31 sono altresì adottati, sentito il CNEL.
- 4. I decreti di cui al comma 2 sono trasmessi alle Camere affinché sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari entro il termine di due mesi dalla data della trasmissione; decorso tale

termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

- 5. Qualora il termine di cui al comma 4 venga a scadere nel mese antecedente allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di tre mesi.
- 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.

ART. 38.

(Regolamenti).

- 1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, l'adozione di appositi regolamenti che, con la presente legge e con i decreti legislativi di cui all'articolo 37, costituiscono l'ordinamento generale in materia di professioni intellettuali, recando altresì le relative norme di esecuzione.
- 2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo detta la disciplina di quanto previsto dagli articoli 17, 32, 34, 35 e 36.
- 3. I regolamenti sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri interessati, con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37. Con la medesima procedura si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni dei regolamenti.
- 4. I regolamenti sono pubblicati in apposito supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla ripubblicazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 37 e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia di professioni intellettuali.

ART. 39.

(Commissione di studio).

1. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui all'ar-

ticolo 37 nonché dei regolamenti di cui all'articolo 38 è istituita, dal Ministro della giustizia, una apposita commissione di studio composta da docenti universitari, da funzionari pubblici, da esperti di particolare qualificazione professionale nonché da esponenti di Ordini professionali, di sindacati e di associazioni di professionisti.

ALLEGATO A

(v. articolo 16, comma 3).

ELENCO DELLE PROFESSIONI.

- 1. agenti di cambio;
- 2. agrotecnici e agrotecnici laureati;
- 3. architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti *juniores* e pianificatori *juniores*
- 4. assistenti sociali specialisti e assistenti sociali
- 5. attuari e attuari juniores
- 6. avvocati
- 7. biologi e biologi juniores
- 8. chimici e chimici juniores
- 9. consulenti del lavoro
- 10. dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari
- 11. dottori commercialisti
- 12. farmacisti
- 13. geologi e geologi juniores
- 14. geometri e geometri laureati
- 15. giornalisti
- 16. infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia
- 17. ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali *juniores*, ingegneri industriali *juniores*, ingegneri dell'informazione *juniores*
- 18. medici chirurghi, odontoiatri
- 19. notai
- 20. ostetriche
- 21. periti agrari e periti agrari laureati
- 22. periti industriali e periti industriali laureati
- 23. psicologi e psicologi juniores
- 24. tecnici di radiologia medica
- 25. ragionieri
- 26. spedizionieri doganali
- 27. veterinari

14PDT.0049580